Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 25 febbraio — Numero 47

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 125 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986;
Visto il R. decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 351;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 16, 17, 19, 21 e 25 del R decreto-legge del 16 ottobre 1919, n 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 351, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione e delle scuole militari, che abbiano ultimato con successo il relativo corso, e fra i caporali ed i caporali maggiori alle armi, che abbiano superato apposito esperimento.

I caporali e caporali maggiori aspiranti alla promozione a sergente, qualunque sia la loro provenienza, dovranno contrarre la ferma speciale di due anni, che decorrerà dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi, salvo per i militari che seguono corsi allievi ufficiali di complemento, i quali potranno essere nominati sergenti anche prima di tale termine.

Art. 16. — I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente del successivo art. 20 senza diritto a impiego civile od a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 17. — Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo, il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo in seguito ad esame alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo in ordine di graduatoria nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

L'esame può essere ripetuto una sola volta se nella prima prova il sottufficiale è stato giudicato non idoneo.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile con le norme stabilite per gli altri sottufficiali dai due comma precedenti.

Art. 19. — Gli impieghi ai quali il sottufficiale del R. esercito può aspirare secondo l'art. 17 sono i seguenti:

a) nel Ministero della guerra e nelle Amministrazioni militari da esso dipendenti:

1° tutti quelli di applicato;
2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;
3° tutti quelli di assistente del genio, ed analoghi.

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello

Stato; tranne che in quelle della guerra e della marina, un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri.

I posti di applicato nel Ministero della guerra e quelli di cui alla lettera *b)* sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle nomine agli impieghi di cui alla lettera *b)* i sottufficiali saranno intercalati cogli altri nominati nella misura di uno a due ed alle stesse condizioni di carriera.

Dei posti contemplati alla lettera *b)* una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile.

All'assegnazione di tutti i suddetti impieghi spettanti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina provvede il Ministero della guerra.

In mancanza di sottufficiali idonei all'impiego richiesto, i posti ad essi spettanti potranno essere occupati, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, da mutilati ed invalidi di guerra che posseggano i requisiti necessari. Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti sottufficiali o mutilati e invalidi di guerra, i relativi posti potranno essere conferiti mediante pubblico concorso.

Art. 21. — I sottufficiali, compresi quelli del corpo invalidi e veterani, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti 35 anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

Art. 25 — È abrogato il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329, del 17 novembre 1912.

Il presente decreto-legge sullo stato dei sottufficiali si intende in vigore dal 1° gennaio 1920 e non è applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, salvo il disposto del precedente articolo 17, per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile.

Art. 2.

L'articolo 38 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, diventa l'articolo 43 del nuovo testo.

Art. 3.

Al R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 351, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 38. — I sottufficiali provenienti dai sergenti già vincolati alla ferma di tre anni, che alla data del 1° gennaio 1920 si trovavano alle armi, e che alla data stessa non avevano ancora compiuto i quattro anni di grado di sergente maggiore stabiliti dal secondo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 per acquistare titolo al premio di L. 1000, avranno diritto a tanti quarantottesimi del premio stesso quanti sono i mesi di servizio che abbiano prestato a decorrere dal giorno della loro nomina a sergente maggiore fino alla suddetta data del 1° gennaio 1920.

Se peraltro avessero ottenuta la promozione a sergente maggiore prima di aver compiuta la ferma di tre anni, i mesi di servizio in base ai quali verranno computati i quarantottesimi del premio di L. 1000, decorreranno dal giorno del compimento della detta ferma.

Art. 39. — In via transitoria, i capi maniscalchi promossi alla 3ª classe del loro grado quando già avessero compiuti 24 o più anni di servizio potranno ottenere la promozione alla 2ª od alla 1ª classe, dopo un anno solo di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuta una anzianità di servizio dai 20 ai 24 anni, potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe, dopo due anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe, quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 16 ai 20 anni, potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo tre anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I sergenti maggiori maniscalchi i quali alla data del 1° gennaio 1920, abbiano compiuto uno o due quadrienni di grado, conserveranno gli aumenti quadriennali d'assegno relativi al grado di sergente maggiore, quand'anche ottengano la promozione a capo maniscalco.

Art. 40. — I sottufficiali dei carabinieri Reali e quelli delle altre armi che abbiano compiuto rispettivamente quindici o dodici anni di servizio entro il 31 dicembre 1920 e che alla data medesima non abbiano oltrepassato rispettivamente diciannove e sedici anni di servizio, saranno nominati all'impiego civile con le norme dell'abrogato testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 1329 del 17 novembre 1912, purchè ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

I medesimi verranno inscritti nel ruolo dei sottufficiali aspiranti ad impieghi e conseguiranno la nomina, nell'ordine rigoroso della loro anzianità nel grado militare, di cui erano rivestiti alla data del 31 dicembre 1920.

Art. 41. — Il titolo all'impiego civile in base all'art. 11 del R. decreto, n. 1802, del 2 ottobre 1919, spetta ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali qualora si fossero trovati alle armi alla data dell'8 ottobre 1919 in cui entrò in vigore il citato decreto.

Art. 42. — Fino a tutto il 30 giugno 1921 è in facoltà del Governo di riammettere in servizio attivo i sottufficiali che abbiano ottenuto durante la guerra 1915-918, una promozione per merito di guerra, quand'anche non si trovino nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio in via normale, purchè non abbiano oltrepassato il 46° anno di età e, ove siano ammogliati, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio alle armi ed abbiano contratto matrimonio anteriormente alla data del presente decreto.

Uguale trattamento ed alle stesse condizioni potrà essere fatto ai sottufficiali tuttora alle armi con vincoli trimestrali i quali chiedano la riammissione in servizio attivo entro il 30 aprile 1921 e ne siano giudicati meritevoli.

Art. 4.

Il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quello del 7 marzo 1920, n. 351, ed il presente saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge coordinati in unico testo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 126 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il Nostro decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1652;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogata la seguente disposizione contenuta nella lettera *e*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652: « e che alle cattedre da essi occupate si possa provvedere in tempo utile, mediante titolare, o col risultato dello stesso concorso o negli altri modi consentiti dalla legge ». Conseguentemente alle parole « alle condizioni », contenute nella stessa lettera *e*), sono sostituite le parole « alla condizione ».

Le disposizioni della lettera *f*) del medesimo articolo del precitato decreto si intendono modificate in conformità, per quanto concerne il riferimento alle condizioni contenute nella lettera *e*).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili nazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di tempo, entro il quale devono essere iniziati i lavori, per poter godere la concessione di cui all'art. 4, del decreto-legge Luogotenenziale n. 454, in data 28 marzo 1919 è prorogato al 31 dicembre 1921.

I provvedimenti, di cui allo stesso articolo, verranno presi di concerto anche col ministro dell'agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito d[el sigillo] dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale d[elle leggi] e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a [chiunque] spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MICHELI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1956 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Visto il R. decreto 10 giugno 1875, n. 2555 (serie 2ª);

Vista la legge 26 dicembre 1901, n 524 (art. 4);

Visto il decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

A cominciare dal giorno 1° marzo 1921, sarà pagata la tassa di lire due per gli adulti e di lira una per fanciulli di età inferiore ai 12 anni, per l'ingresso alla Galleria nazionale dell'Umbria in Perugia.

In tutte le domeniche, nelle feste riconosciute dal calendario approvato dal Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1027, l'ingresso sarà gratuito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 129 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, contenente provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra;

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, numero 1389;

Considerato che son venute meno le ragioni per le quali fu concessa agli assicurati che hanno contratti di assicurazioni contro i danni aventi per oggetto cose

situate nei territori cui si riferiscono le disposizioni del cap. IV del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, la facoltà di sospendere o risolvere i contratti stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, di giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — FERA — MEDA — RAINERI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 132 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 606, concernente provvedimenti per i trasporti delle merci sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1403, col quale sono state modificate le disposizioni relative ai trasporti a breve distanza;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 727, relativo all'applicazione di uno speciale diritto per carro, oltre i corrispettivi stabiliti nei contratti per l'esercizio dei binari di allacciamento e per carico e scarico di merci in determinati punti e alla estensione ai trasporti a grande ed a piccola velocità accelerata delle norme stabilite dall'articolo 1 lettera *a*) del precedente decreto;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 963, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a sospendere l'applicazione di determinate tariffe locali ed eccezionali per viaggiatori e merci;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità dei decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606, 26 agosto 1917, n. 1403, 26 maggio 1918, n. 727 e 4 luglio 1918, n. 963, è prorogata fino al 15 marzo 1921.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1921 e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — ALESSIO — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 123. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, vengono omologate le modificazioni apportate agli articoli 1, 2 e 4 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nella frazione Ospedaletti, del comune di Coldirodi (Porto Maurizio).

N. 124. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Opera nazionale Eugenio e Carlotta Fasciotti », con sede in Roma, a favore degli Ospedali italiani esistenti all'estero viene eretta in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N 131. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene assegnato al comune di Sestri Ponente (Genova) il sussidio governativo di annue L. 44 076,09 dal 1° luglio 1919 in poi, per il passaggio del Comune medesimo dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.